

Statuti sup-ch

I. NOME, SEDE LEGALE, SCOPO

Articolo 1

1. esiste un'associazione con la denominazione "Federazione dei docenti e dei ricercatori delle scuole universitarie professionali svizzere (sup-ch)" ai sensi degli artt. 60 e segg. ZGB.
- 2 Il domicilio legale della sup-ch si trova generalmente presso la sede legale della casa madre.
3. è neutrale dal punto di vista partitico e confessionale e non persegue uno scopo di lucro.
4. promuove la reputazione e gli interessi di docenti, ricercatori e università di scienze applicate.

In particolare

- a) contribuisce all'attuazione del mandato di gestione definito dalla Legge federale sul finanziamento e il coordinamento delle università (HFKG), all'economia e alla società in modo equilibrato;
- b) esercita un'influenza e tutela gli interessi di docenti e ricercatori nel mondo degli affari, della politica e della società;
- c) partecipa alle procedure di consultazione e delega i propri rappresentanti a comitati e organizzazioni;
- d) promuove lo scambio di esperienze e la creazione di reti tra insegnanti e ricercatori,
- e) li sostiene nelle questioni di diritto del lavoro e
- e) svolge attività di pubbliche relazioni.

II MEMBRI

A) ORIGINE E TERMINE

Articolo 2

1. I membri della sup-ch sono associazioni in cui sono organizzati docenti e ricercatori delle scuole universitarie professionali svizzere. Queste associazioni sono indicate di seguito come sezioni.
- 2 Le sezioni sono solitamente associazioni che rappresentano i docenti e i ricercatori *di una* scuola universitaria professionale.
3. i docenti e i ricercatori delle università di scienze applicate che non hanno una propria associazione membro della sup-ch possono diventare membri della sup-ch come singoli. I loro diritti e doveri sono definiti nei regolamenti.

Articolo 3

1. possono essere ammessi come membri onorari coloro che hanno reso servizi eccezionali alla sup-ch.
2. le persone che desiderano sostenere la sup-ch possono diventare mecenati.
- 3 I membri corrispondenti sono associazioni che non possono essere accettate come membri effettivi per motivi particolari.
- 4 I diritti e gli obblighi dei soci onorari, dei patrocinatori e dei soci corrispondenti sono definiti nei regolamenti.

Articolo 4

1. una sezione viene ammessa alla sup-ch dall'Assemblea dei delegati su richiesta del Comitato centrale.
- 2 Le sezioni devono allegare il proprio statuto alla domanda di adesione. Gli statuti delle sezioni o le loro eventuali modifiche devono essere approvati dal Consiglio direttivo, in modo che le contraddizioni non rendano impossibile un'azione comune.

Articolo 5

1. l'appartenenza a una sezione cessa per dimissioni o scioglimento.
2. i membri della sup-ch possono lasciare la sup-ch alla fine di dicembre con un preavviso scritto di sei mesi.
3. possono essere presi provvedimenti adeguati nei confronti delle sezioni che non adempiono ai loro obblighi statutari o che agiscono contro gli interessi della FCH. Tali misure comprendono la sospensione dell'affiliazione, il ritiro del diritto di delega o l'esclusione dall'associazione.
4. le sezioni in pensione non hanno alcun diritto al patrimonio dell'Associazione o a eventuali rimborsi.

B) DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SEZIONI E DEI LORO MEMBRI

Articolo 6

- 1 Le sezioni si costituiscono da sole. Le modifiche ai loro statuti sono soggette all'approvazione del Consiglio di amministrazione (cfr. art. 4.2).
2. L'autonomia delle sezioni deve essere preservata. Le sezioni mantengono la loro personalità giuridica. Tuttavia, questa autonomia non deve pregiudicare il coordinamento generale.

Articolo 7

Le sezioni versano alla sup-ch un contributo annuale per ogni membro della sezione, il cui importo viene stabilito ogni anno dall'Assemblea dei delegati della sup-ch per l'anno successivo. Il contributo deve essere versato alla tesoreria centrale entro tre mesi dal ricevimento della fattura del contributo.

Articolo 8

Le sezioni si consultano tempestivamente con il Comitato esecutivo su tutti i compiti importanti che riguardano sup-ch o il settore dei SUP in generale, al fine di garantire un approccio comune e il coordinamento tra le sezioni e con il Comitato esecutivo.

Articolo 9

Il patrimonio dell'associazione risponde esclusivamente delle passività della sup-ch. La responsabilità dei membri è esclusa.

III ORGANIZZAZIONE

Articolo 10

Gli organi del sup-ch sono

- Assemblea dei delegati (art. 11-15)
- Consiglio di amministrazione Art. 16-19)
- Gestione (Art. 20f)
- Segreteria (art. 22)
- Revisori dei conti (art. 23).

A) ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 11

1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione.

2. i delegati sono nominati dalle sezioni. Questi hanno diritto a

- a) un delegato ogni 25 soci della sezione.
- b) in ogni caso almeno tre delegati.

Articolo 12

1. L'Assemblea ordinaria dei delegati si svolge solitamente nel secondo trimestre solare.

2. il Consiglio di amministrazione deve convocare un'assemblea straordinaria dei delegati entro due mesi:

- a) con delibera dello ZV;
- b) se due sezioni o 100 soci della sezione presentano una richiesta scritta al Comitato esecutivo, indicando i punti all'ordine del giorno e le ragioni della richiesta.

Articolo 13

1. la convocazione dell'Assemblea dei delegati spetta al Consiglio di amministrazione. Essa deve essere convocata almeno 20 giorni prima della riunione, indicando i punti all'ordine del giorno.

2. per la convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati è sufficiente un preavviso di dieci giorni, con contestuale comunicazione dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 14

1. ogni delegato dispone di un voto.

2. Le elezioni e le votazioni si svolgono generalmente a scrutinio segreto.

3. al primo scrutinio si applica la maggioranza assoluta e al secondo la maggioranza relativa.

Articolo 15

L'Assemblea dei delegati è responsabile delle seguenti attività:

- a) Risoluzione sulla relazione annuale e sul programma annuale;
- b) delibera sui conti annuali, sulla relazione dei revisori e sul discarico degli organi associativi responsabili;
- c) Risoluzione sul bilancio e sulla destinazione degli utili;
- d) Determinazione del contributo annuale per l'anno associativo successivo per i membri della sezione;
- e) elezione del Presidente del Consiglio di amministrazione, di un massimo di altri cinque membri del Consiglio di amministrazione (ai sensi dell'art. 16) e dei revisori dei conti;
- f) nomina di membri onorari su richiesta del Consiglio di amministrazione;
- g) deliberare su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organi di governo;
- h) Trattare le proposte delle sezioni;
- i) autorizzare l'ammissione di una nuova sezione o l'esclusione di sezioni che non rispettano gli obblighi statuari;
- j) decidere sui ricorsi contro le delibere del Consiglio di amministrazione;
- k) Revisione dello Statuto;
- l) deliberare su altre materie ad essa assegnate dalla legge e dallo Statuto;
- m) Accettazione di contratti con altre associazioni, ad esempio per l'assegnazione della sede sociale.
- n) Risoluzione sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

1. il Comitato centrale è composto dai presidenti di sezione o da altri membri dei comitati di sezione e da un massimo di altri cinque membri. La composizione deve rappresentare in modo equilibrato i diversi gruppi di soci.
2. il Presidente è eletto dall'Assemblea dei delegati tra i membri del Consiglio di amministrazione.
- 3 Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea dei delegati è di tre anni. È consentita la rielezione.
- 4 Ogni membro del Consiglio di amministrazione dispone di un voto.

Articolo 17

- 1 Il Presidente gestisce l'Associazione in accordo con gli organi associativi. Rappresenta l'Associazione all'esterno. Il Presidente ha il voto decisivo su tutte le questioni sostanziali; in caso di parità di voti, le elezioni sono decise per sorteggio. Il Presidente ha un voto consultivo e il diritto di proporre mozioni in tutti gli organi e le commissioni dell'Associazione.
2. il Vicepresidente affianca il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce a tutti gli effetti.
- 3 Il Direttore finanziario è responsabile della contabilità e della gestione della liquidità e del patrimonio dell'Associazione. Ogni anno deve presentare i conti per iscritto agli organi dell'Associazione e presentare il bilancio.
4. è supportato dall'ufficio.
5. l'esercizio contabile è l'anno civile.

Articolo 18

- 1 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente in base alle necessità. La convocazione è obbligatoria se richiesta da almeno un terzo del Consiglio di amministrazione. La richiesta di convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere presentata per iscritto all'ufficio all'attenzione del Comitato esecutivo e deve essere motivata.
2. salvo casi di urgenza, la convocazione deve avvenire per iscritto almeno quattordici giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 19

1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo di sup-ch. Gestisce l'associazione e stabilisce le linee guida per le attività in corso.

2. si costituisce da solo - ad eccezione del Presidio - e determina le autorizzazioni alla firma.

3 In particolare, ha i seguenti compiti e competenze:

- a) deliberare su questioni non riservate ad altri organi e non espressamente riservate all'Assemblea dei delegati;
- b) preparazione degli affari all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
- c) decisioni su spese fuori bilancio fino a 5.000 franchi svizzeri in singoli casi;
- d) Approvazione degli statuti delle sezioni (art. 6);
- e) Decisione sulla sospensione dell'affiliazione o sulla revoca del diritto di delega in conformità all'art. 5.3;
- f) Creare e commissionare gruppi specializzati e di lavoro;
- g) adottare consultazioni e dichiarazioni su questioni di politica universitaria;
- h) adottare il programma di attività dell'Associazione ed emanare i regolamenti, previa conferma da parte dell'Assemblea dei delegati.
- j) Nomina di un consiglio di amministrazione.

C) GESTIONE

Articolo 20

Il Comitato esecutivo sostiene il lavoro del Presidium e del Comitato centrale, in particolare

- a) nello sviluppo e nell'attuazione della strategia e del programma di attività,
- b) la preparazione e il follow-up delle riunioni e delle
- c) la preparazione e l'attuazione delle attività di pubbliche relazioni;
- d) insieme a un gruppo di lavoro, elabora consultazioni e dichiarazioni su questioni di politica universitaria;
- e) mantiene i contatti con il Parlamento nazionale e con le organizzazioni che si occupano di politica educativa;
- f) sostiene, su richiesta, le sezioni delle singole scuole universitarie professionali ed è responsabile del reclutamento e del sostegno dei singoli membri;
- g) ha l'autorità di impartire istruzioni all'ufficio.

Articolo 21

La direzione è supportata dall'ufficio, in particolare nelle aree delle relazioni pubbliche, della gestione degli indirizzi e della preparazione e organizzazione di eventi.

D) UFFICIO

Articolo 22

L'ufficio

- a) garantisce che il sup-ch possa essere contattato telefonicamente durante gli orari di ufficio,
- b) si occupa della posta in arrivo, sia postale che digitale,
- c) avvia i pagamenti per conto del CFO e tiene la contabilità del sup-ch;
- d) supporta la direzione nelle aree delle relazioni pubbliche, della gestione degli indirizzi e della preparazione e organizzazione di eventi.

E) REVISORI DEI CONTI

Articolo 23

Due revisori dei conti hanno il compito di controllare l'intera contabilità dell'Associazione, il bilancio e il patrimonio e di presentare una relazione scritta al Consiglio di amministrazione all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, formulando una proposta. Il mandato è di tre anni; la rielezione è possibile per due volte.

IV. DIRITTO DI APPELLO

Articolo 24

1. il diritto di ricorso all'Assemblea dei delegati contro le delibere del Consiglio di amministrazione è preservato per le sezioni in tutti i casi.

2 Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'ufficio all'attenzione del Comitato esecutivo, indicando le ragioni del ricorso.

V. REVISIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

1. le modifiche allo Statuto possono essere apportate dall'Assemblea dei delegati ai sensi dell'art. 14.2.

2. Tuttavia, una delibera di revisione dello Statuto può essere approvata solo con una maggioranza di due terzi dei delegati che partecipano alla votazione.

3 Lo stesso vale per le delibere di scioglimento e liquidazione, che richiedono la presenza di almeno tre quarti delle sezioni alla relativa assemblea dei delegati.

4. la delibera di scioglimento deve contenere disposizioni sull'utilizzo del patrimonio e dei beni materiali dell'Associazione. I fondi corrispondenti devono essere utilizzati in conformità allo scopo dell'Associazione.

VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Gli statuti della sup-ch entrano in vigore al momento dell'adozione.